



**Cremona**

COMUNE  
DI CREMONA

# REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E TELLURICHE

**Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche**

Consiglio Comunale n. 817/23450 del 30/10/1972

Approvazione del regolamento comunale

## **INDICE - SOMMARIO**

- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5 - Norme transitorie
- Art. 6

### **TABELLA DEI VALORI INDICATIVI PER IL GIUDIZIO DEGLI EFFLUENTI DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E ZOOAGRICOLE**

#### **Art. 1**

Fatte salve le competenze del Presidente della Giunta Provinciale per lo scarico nelle acque pubbliche a norma del D.P.R. 10.6.55 n. 985 e dell'autorità Sanitaria Provinciale a norma dell'art. 227 del T.U.LL.SS. 1934 n. 1265, i rifiuti liquidi provenienti da attività industriali, artigianali e zooagricole non possono essere immessi nei pubblici condotti, nelle fognature, in pozzi perdenti o cave o in acque superficiali senza l'autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 2**

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve essere richiesta al Sindaco dal proprietario o esercente prima di dare inizio alla attività o all'atto della presentazione della domanda di licenza di costruzione se prescritta; la richiesta dovrà essere corredata di relazione tecnica dettagliata concernente le caratteristiche degli scarichi prima o dopo l'eventuale trattamento di depurazione nonché di planimetria con l'indicazione della ubicazione degli impianti di depurazione, degli effluenti e dei recipienti.

#### **Art. 3**

Il Sindaco, rilascerà l'autorizzazione quando, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, riterrà gli scarichi idonei ad essere sversati senza pregiudizio per la salute pubblica.

Ai fini del giudizio di idoneità l'Ufficiale Sanitario esprimerà il parere, dopo aver eseguito gli accertamenti tecnici necessari a mezzo del Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi, facendo riferimento, in linea di massima, ai valori indicati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente regolamento.

#### **Art. 4**

Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa qualora, da accertamenti eseguiti dai citati organi tecnici, risulti che gli scarichi non corrispondono ai requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione stessa.

#### **Art. 5**

#### **Norme transitorie**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli esercenti le attività previste dal precedente art. 1, già esistenti nel territorio comunale, dovranno richiedere l'autorizzazione al Sindaco con domanda corredata di relazione tecnica dettagliata concernente le caratteristiche degli scarichi.

Il Sindaco rilascerà l'autorizzazione con le modalità di cui al precedente art. 3.

Qualora ritenesse necessaria l'adozione di impianti di depurazione, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 217 del T.U.L.S. 1934 n. 1265, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, accorderà un termine per la messa in opera degli stessi; nel caso di inadempimento potrà disporre la chiusura dello scarico nei modi e termini stabiliti nel testo unico della Legge Comunale e Provinciale.

### **Art. 6**

Le norme del Regolamento d'igiene e di altri Regolamenti comunali in contrasto con le presenti sono abrogate.

### **TABELLA DEI VALORI INDICATIVI PER IL GIUDIZIO DEGLI EFFLUENTI DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E ZOOAGRICOLE**

<b>CARATTERISTICA</b>	<b>SCARICO LIMITE ACCETTABILE</b>
ph	6,5 - 8,5
Temperatura	30° C (1)
Odore	non deve essere causa di molestia
Colore	non riscontrabile dopo diluizione 1:10 su spessore 10 cm.
Solidi grossolani	assenti
Sostanze in sospensione	30 mg/l
Sostanze sedimentali (in 2 ore)	0,5 ml/l
B.O.D.5 a 20° C	30 mg/l
C.O.D. (con K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> a 2 ore)	125 mg/l
Ossigeno consumato (KMnO <sub>4</sub> 4 ore a 27° C)	80 mg/l
Ossigeno disciolto	5 mg/l
Stabilità relativa a 20° C	5 giorni
N-ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	5 mg/l
N-nitroso (NO <sub>2</sub> )	1 mg/l
N-nitrico (NO <sub>3</sub> )	30 - 50 mg/l
Argento	0,1 mg/l
Arsenico	0,05 mg/l

<b>CARATTERISTICA</b>	<b>SCARICO LIMITE ACCETTABILE</b>
Bario	4 mg/l
Boro	4 mg/l
Cadmio	0,05 mg/l
Cianuri (CN-)	0,1 mg/l
Cromo (trivalente)	1,0 mg/l
Cromo (esavalente)	0,05 mg/l
Ferro + Manganese	2,0 mg/l
Mercurio	0,005 mg/l
Molibdeno	0,05 mg/l
Nichel	1,0 mg/l
Piombo	0,05 mg/l
Rame	0,5 mg/l
Selenio	0,05 mg/l
Zinco	1,0 mg/l
Somma metalli (Cu, Cr, Zn, Hg, Cd, Se, Ag, Pb, As)	1,0 mg/l
Cloruri (Cl-)	300 mg/l
Fluoruri (F-)	10 mg/l
Fosfati (PO4 <sup>---</sup> )	5 mg/l
Solfati (SO4 <sup>--</sup> )	250 mg/l
Solfiti (SO3 <sup>--</sup> )	1,0 mg/l
Solfuri mercaptani (come S)	0,2 mg/l
Idrocarburi	2,0 mg/l (2)
Grassi ed oli commestibili	10 mg/l
Fenoli	0,05 mg/l
Solventi organici	assenti
Tensioattivi (MBAS)	2,0 mg/l
Feromaldeide	1,0 mg/l
Cloro libero	1,0 mg/l
Radioattività	Legislazione specifica

(1) = In ogni caso la temperatura del corpo idrico recipiente misurata a valle dello scarico in un raggio di 100 m. non deve superare di 3° C la temperatura misurata a monte.

(2) = Per le stazioni di servizio è tollerabile un limite di 5 mg/l.